



**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE LEGISLAZIONE E PROCEDURE  
ACCISE E ALTRE IMPOSTE INDIRECTE**

**VISTO** l'articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504;

**VISTO** il punto 13 della tabella A allegata al predetto testo unico che prevede l'aliquota ridotta di accisa per i carburanti consumati per l'azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con provvedimento dell'amministrazione finanziaria;

**VISTO** il decreto 31 dicembre 1993 del Ministro delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.10 del 14 gennaio 1994, con il quale sono state stabilite le modalità per la concessione, mediante buoni d'imposta, del menzionato beneficio fiscale;

**VISTO** il Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal comitato direttivo il 5 dicembre 2000, come successivamente modificato;

**VISTO** il "Regolamento per l'individuazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Agenzia delle Dogane, ai sensi degli articoli 2 e 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241", emanato dal Direttore dell'Agenzia, prot. n. 18612/RI del 1° luglio 2010 ed, in particolare, il n. 73 dell'allegata tabella;

**VISTA** la determinazione prot. n. 128296/RU del 22 novembre 2018 del Direttore della Direzione Centrale Legislazione e Procedure accise e altre Imposte Indirette, pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia, con la quale altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi, da ultimo, alla stessa agevolazione;

**VISTI** i pareri favorevoli espressi dai competenti Uffici delle dogane in merito all'accoglimento delle domande, corredate dalla prescritta documentazione, con la quale altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di essere ammessi a fruire della menzionata agevolazione fiscale;

**TENUTO CONTO** che i predetti enti sono in possesso dei requisiti necessari per essere ammessi al beneficio fiscale;

## **ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE:**

### **ARTICOLO 1**

All'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo alla agevolazione fiscale prevista dal punto 13 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504 e dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto 31 dicembre 1993 relativamente ai carburanti consumati per l'azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, vengono aggiunti:

- 1533)** "CORPO VOLONTARI DEL SOCCORSO – DISTRETTO DI CASALBUTTANO", con sede in Casalbuttano (CR);
- 1534)** "NUOVA PUBBLICA ASSISTENZA MEDICA", con sede in Gavardo (BS);
- 1535)** "CROCE BIANCA DEL DOMINATO LEONENSE - ONLUS", con sede in Leno (BS);
- 1536)** "PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI SANREMO SOCCORSO", con sede in Sanremo (IM);
- 1537)** "PUBBLICA ASSISTENZA PROVINCIA DI RAVENNA – SEZIONE COMUNALE DI RIOLO TERME", con sede in Riolo Terme (RA);
- 1538)** "CROCE VERDE P.A. PORCARI", con sede in Porcari (LU);
- 1539)** "MATER MISERICORDIA DI PONTECORVO", con sede in Pontecorvo (FR)
- 1540)** "CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO DI PIGLIO", con sede in Piglio (FR).

La presente determinazione verrà pubblicata nel sito Internet dell' Agenzia Dogane e Monopoli.

*Roma, 4 aprile 2019*

Arturo Tiberi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/93